

Redditi esteri. Il titolare effettivo deve indicare il valore dei beni anche se non è tenuto al versamento

Rw anche senza Ivie e Ivafe

Ai fini antiriciclaggio non va riportato il periodo di possesso dei beni

IL PROBLEMA

In alcuni programmi la mancata compilazione dei righe 10 e 12 costituisce ancora un errore bloccante

FOCUS



Gian Paolo Tosoni

Il titolare effettivo di beni situati all'estero deve compilare il modello RW ma non deve assolvere l'Ivie e l'Ivafe. Con il provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 4 aprile 2014 sono state modificate le istruzioni precisando che il beneficiario del trust lo deve segnalare indicando il codice 4 nella colonna 1. A seguito delle modifiche delle specifiche tecniche introdotte con il medesimo provvedimento quando si compila la casella 2 (beneficiario effettivo) del quadro RW, non devono essere compilati i righe 10 e 12 (periodo di possesso) e quindi l'Ivafe e l'Ivie non risulta dovuta. In sede operativa forse anche per il mancato adeguamento di alcuni programmi la mancata compilazione dei righe 10 e 12 viene considerata errore bloccante.

Una delle principali novità del quadro RW contenuto nel modello Unico 2014 consiste nell'obbligo di compilazione del quadro anche da parte del cosiddetto "titolare effettivo". L'obbligo è stato introdotto dalla legge 97/2013 (legge Europea 2013). La circolare della agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013, sulla base della normativa antiriciclaggio, ha precisato che

il titolare effettivo è la persona fisica che in ultima istanza possiede e controlla l'entità giuridica attraverso il controllo diretto o indiretto di una percentuale pari al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale, ovvero che esercita in altro modo il controllo sulla direzione dell'entità giuridica. Analoga situazione si presenta per entità giuridiche diverse dalle società come i trust, qualora le persone fisiche beneficino del 25% più uno del patrimonio. Anche con l'ausilio di numerosi esempi la circolare indica le modalità di compilazione del quadro RW; ad esempio una persona fisica italiana che partecipa al 50% di una società con sede in un Paese black list la quale possiede beni in altri Stati esteri, deve indicare nel quadro RW il valore complessivo dei predetti investimenti (senza distinguere tra beni immobili o attività finanziarie). Analogamente un cittadino italiano che è beneficiario per oltre il 25% di un trust trasparente che possiede beni all'estero deve indicare nel quadro RW il valore dei predetti beni indicando la percentuale di cui è beneficiario. Il quadro RW ha dedicato al titolare effettivo la casella 2 dove il contribuente indica il codice 2.

Quest'anno il modello RW ha una duplice funzione e cioè l'assolvimento degli obblighi di comunicazione in base alla normativa sull'antiriciclaggio e la determinazione dell'ammontare dell'imposta sui beni immobili posseduti all'estero (Ivie) e dell'imposta sulle attività finanziarie estere (Ivafe). L'Ivie è istituita dall'articolo 19, comma 13 del Dl n. 201/2011 il quale dispone che il soggetto passivo dell'imposta è il proprietario o il

titolare di altro diritto reale sull'immobile (aliquota 0,76%). A sua volta il comma 18 istituisce l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia (aliquota 1,5 per mille). La normativa non è cambiata per effetto della legge Europea 2013 che ha esteso al titolare effettivo l'obbligo della compilazione del quadro RW. Ne consegue che da quest'anno ci sono soggetti che devono compilare il quadro RW per attività detenute all'estero ma per le quali non deve essere assolta l'Ivie o l'Ivafe non essendo il soggetto denunciante il proprietario o il titolare del diritto reale. Al riguardo la duplice funzione del modello non aiuta. Ad esempio se una persona fisica possiede il 50% di una società lussemburghese deve indicare il valore nominale della partecipazione sulla quale deve calcolare l'Ivafe; quindi in un riquadro successivo del RW indicherà il valore complessivo (partecipazioni, obbligazioni, immobili) ai fini del monitoraggio, ma per tali beni non deve pagare né l'Ivie né l'Ivafe in quanto la persona fisica italiana non ne è la proprietaria ma soltanto il "titolare effettivo". Così pure in presenza di un trust con beni immobili all'estero il beneficiario deve indicare i beni posseduti dal Trust, ma non deve pagare l'Ivie in quanto il titolare del diritto reale è il trust estero. Quindi per la compilazione del modello, nel riquadro in cui sono dichiarati i beni come titolare effettivo si omettono nello spazio dell'Ivie o dell'Ivafe il periodo di possesso per non fare scattare la determinazione dell'imposta. Qualora venga segnalato come errore è legittimo forzare l'invio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Regole ed esempi

01 | IL QUADRO RW

Il quadro RW è contenuto nel modello Unico 2014, nel quale devono essere indicati i beni posseduti all'estero e le attività estere di natura finanziaria possedute all'estero, e ha una duplice funzione:

- ❶ la comunicazione ai fini del monitoraggio;
- ❷ la determinazione dell'imposta sui beni immobili posseduti all'estero (Ivie) e sulle attività finanziarie estere (Ivafe)

02 | IL TITOLARE EFFETTIVO

Una nuova figura di soggetto obbligato alla compilazione del quadro è il "titolare effettivo" il quale però non deve assolvere né Ivie né Ivafe.

Utilizzando due esempi riprodotti dalla circolare dell'agenzia delle Entrate n. 38/2013 si scompongono due distinti obblighi.

- ❶ Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese non white list in misura pari al 26 per cento la quale detiene all'estero investimenti ed attività estere di natura finanziaria. In tal caso il contribuente deve indicare nel quadro RW il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere della società estera (obbligazioni, immobili e conti correnti) e la percentuale di partecipazione (26%). Questa parte riguarda la posizione di "titolare effettivo" ed il contribuente avrà cura di indicare il codice 2 nella casella 2; quindi non

compila i righe 10 e 12.

In un altro riquadro del modello RW dovrà essere indicato nella casella 1, codice 1 (proprietà) la partecipazione nella società estera indicando il valore nominale e la quota di partecipazione sulla quale è dovuta l'Ivafe.

- ❷ Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società localizzata in un Paese non white list (società A) in misura pari al 26%, la quale detiene all'estero investimenti ed attività estere di natura finanziaria, tra cui una partecipazione al 100% in un'altra società estera localizzata in un Paese non white list (società B) che detiene conti correnti esteri. In tal caso il contribuente deve indicare nel quadro RW il valore complessivo dei predetti investimenti e attività detenuti per il tramite della società A (nell'esempio, obbligazioni, immobili) nonché, in luogo della partecipazione nella società B, del conto corrente detenuto dalla società B partecipata indirettamente, specificando che la percentuale di partecipazione nella società A è pari al 26 per cento.

Queste segnalazioni devono essere indicate nell'ambito degli obblighi del "titolare effettivo"

In un secondo quadro il contribuente deve indicare il valore nominale e la quota di partecipazione della società A per la quale deve assolvere anche l'Ivafe.